



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.214 del registro data 29/11/2024	OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE 2025-2027.
---	---

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di Novembre alle ore 13:50 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
CAUSARANO Giuseppe	Vice Sindaco		
GIANNONE Vincenzo	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore		X
PORTELLI Concetta	Assessore		

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Nadia Gruttadauria

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile di E.Q. del Settore V Tecnico, Ing. Andrea Pisani, n. 18 del 27/11/2024 avente per oggetto: “APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE 2025-2027.”;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Responsabile di E.Q. del Settore V Tecnico, Ing. Andrea Pisani, n. 18 del 27/11/2024 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE V - TECNICO
VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N° 18

del 27.11.2024

OGGETTO: **APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE 2025-2027**

IL TITOLARE DI E.Q. - SETTORE V TECNICO

Il sottoscritto Andrea Pisani, nella qualità di E.Q. del Settore V Tecnico, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni

Premesso che:

- l'art. 3 comma 55 della legge 24.12.2007, n. 244, modificato dall'art.46, comma 2 della legge 133/2008, subordina l'affidamento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione stessa alla preventiva programmazione del Consiglio Comunale ex art. 42, comma 2) lett. B) del TUEL 18.08.2000 n. 267, norma quest'ultima che attribuisce all'organo consigliare la competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e programmi triennali ed elenco annuale delle opere pubbliche ecc.;
- tale previsione è diretta a rafforzare i controlli sulle spese sostenute dagli enti locali per incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze, allo scopo di indurre gli stessi a contenere la spesa corrispondente, utilizzando *in primis* e nel modo migliore le risorse umane già in servizio ed in possesso delle necessarie competenze;
- l'art. 3 comma 56 del menzionato della legge 244/2007, sostituito dall'art. 46 comma 3 della legge 133/2008, dispone: "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali";

Tenuto conto che in materia di incarichi e consulenze occorre fare riferimento:

- all'art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 46 comma 1 della legge 133/2008 il quale stabilisce i presupposti essenziali per il ricorso ad incarichi esterni precisando in particolare:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve aver preventivamente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico (lettera così modificata dall'art. 1, comma 147, L. 24 dicembre 2012, n. 228);

d) devono essere preventivamente determinati, durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

- all'art. 7 comma 6 bis della norma in discorso il quale impone altresì agli Enti di disciplinare e rendere pubbliche, nel rispetto dei propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Considerato che l'approvazione del Programma degli incarichi in oggetto costituisce il presupposto necessario per l'attivazione della procedura finalizzata al conferimento di incarichi di collaborazione, cioè di quegli incarichi che si configurano come:

a) prestazioni d'opera intellettuale (studi, ricerche, consulenze);

b) incarichi di collaborazione, cioè gli incarichi con contratto di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa o dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, che hanno un contenuto diverso dalle attività di "studio, ricerca e consulenza".

Tenuto conto che all'interno del "Programma degli incarichi", sulla base di pareri espressi dalla Corte dei Conti, non è necessario includere, al fine della legittimità del loro affidamento, alcune categorie di incarichi, quali:

- gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
- gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso e di gara);
- gli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, caratterizzati dalla necessità della continuità (ad esempio Medico del Lavoro incaricato ai sensi del D.lgs. 81/2008);
- gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente, ivi compresi gli incarichi per i consulenti tecnici di parte;
- gli incarichi previsti dall'art. 90 e 110 del Tuel;
- gli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;

Vista la deliberazione n. 6 del 15/02/2005 della Corte dei Conti che definisce le fattispecie di "incarico di ricerca, studio e consulenza", distinguendole dalle altre fattispecie di collaborazione autonoma;

Richiamati:

• l'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001;

• l'art. 10 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza",

convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ai sensi del quale “Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. ((La facoltà di cui al primo periodo e' consentita anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali”;

- l'articolo 57 comma 2 del DL 124/2019, che a decorrere dal 2020, ha abrogato i limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza pari al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 (articolo 6, comma 7 del DL 78/2010);

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di approvare il “Programma degli incarichi di collaborazione autonoma 2025 - 2027” allegato A) nell'intesa che il presente provvedimento non riguarda le categorie di incarichi indicati in premessa, ritenuti esclusi dall'obbligo di programmazione di cui all'art. 3 comma 55 della legge 244/2007.

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267, ed in particolare l'art. 42, comma 2;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991;

DATO ATTO che l'approvazione del presente programma degli incarichi compete al Consiglio Comunale, configurandosi lo stesso quale allegato al DUP 2024/2026, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 239 del T.U.E.L. e, pertanto, lo stesso sarà approvato dal Consiglio Comunale in uno al DUP 2025/2027, senza necessità di una separata proposta di deliberazione;


PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE:

Per le motivazioni, espresse in narrativa, che nel seguito si intendono integralmente riportate


- 1) di APPROVARE, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 comma 55 della legge n. 244/2007, il “programma degli incarichi di collaborazione autonoma 2025 – 2027”, come riportato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di DARE ATTO che il programma di cui all'allegato A non riguarda le categorie di incarichi indicati in premessa, ritenuti esclusi dall'obbligo di programmazione di cui all'art. 3 comma 55 della legge 244/2007;
- 3) di TRASMETTERE la presente deliberazione al Consiglio Comunale, cui compete l'approvazione definitiva del programma degli incarichi di collaborazione autonoma,

contestualmente al DUP 2025/2027, di cui costituisce allegato e parte integrante, senza necessità di una separata proposta di deliberazione, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 239 del T.U.E.L..

Il Sindaco o Assessore Proponente



IL TITOLARE DI E.Q. SETTORE V TECNICO
(Ing. Andrea Pisani)



PARERE ART.1 COMMA 1 LETT. i) L.R. N° 48 - 1991

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime relativamente alle opere riconducibili alle rispettive competenze,

PARERE FAVOREVOLE

Scicli, 27.11.2024

IL CAPO V SETTORE

(Ing. Andrea Pisani)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime

PARERE FAVOREVOLE

Scicli 28.11.2024

IL CAPO SETTORE FINANZE

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



**PROGRAMMA AFFIDAMENTO INCARICHI
DI COLLABORAZIONE AUTONOMA**

2025 - 2027

PROGRAMMA AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 2025 - 2027

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Art. 32 comma 2 lettera b) della legge n. 142/1990, che prevede la competenza dell'organo consiliare in materia di programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- Art. 3 – comma 55 – della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) così come sostituito dall'art. 46 comma 2 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, modificato dalla relativa legge di conversione (n. 133/2008), che stabilisce che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Art. 3 – comma 56 - della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) così come sostituito dall'art. 46 comma 3 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, modificato dalla relativa legge di conversione (n. 133/2008), il quale stabilisce che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 2025 - 2027:

SETTORE V TECNICO

PROFESSIONALITA' RICHIESTA	TIPO DI INCARICO	MOTIVAZIONI GENERALI
ESPERIENZA IN MATERIA DI PROGETTAZIONE TECNICA	INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA	Realizzazione interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali

INCARICHI ESCLUSI:

- incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
- incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso e di gara);
- incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, caratterizzati dalla necessità della continuità (ad esempio Medico del Lavoro incaricato ai sensi del D.lgs. 81/2008);
- incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente, ivi compresi gli incarichi per i consulenti tecnici di parte;
- incarichi previsti dall'art. 90 e 110 del Tuel;
- appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

SPESA ANNUA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

- La spesa annua prevista per gli incarichi di cui al presente Programma è a valere su risorse di bilancio ed è così ripartita:

Esercizio 2025	€ 5.000,00
Esercizio 2026	€ 5.000,00
Esercizio 2027	€ 5.000,00

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE
(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Geom. Vincenzo Giannone)



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 29-11-2024:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Gruttadauria